



ENERGIA LIBERA

On. Mauro Rotelli

Presidente della VIII Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici
Camera dei Deputati

ROTELLI_M@CAMERA.IT
com_ambiente@camera.it

On. Luigi Alberto Gusmeroli

Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati

presidenza.gusmeroli@camera.it
com_attivita_produttive@camera.it

Bologna, 21 dicembre 2023, prot. n. 154

Oggetto: Memoria illustrata dal Presidente di Energia Libera Salvatore Pinto nell'ambito del ciclo di audizioni sul disegno di legge di conversione in legge del cd. Decreto-legge Sicurezza Energetica (C.1606)

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Componenti delle Commissioni,

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nella produzione e vendita di energia elettrica e gas che hanno nei loro piani di sviluppo significativi investimenti in innovazione, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile, e il cui scopo è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico.

Fin dall'avvio del processo di liberalizzazione, le Aziende associate a Energia Libera hanno creduto nel settore energetico investendo in Italia e generando ricchezza e occupazione per il Paese; fin dalla sua nascita nel 2012, l'Associazione si è posta l'obiettivo dello sviluppo del mercato, garantendo la piena concorrenza, la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti per le famiglie e le imprese e promuovendo, al tempo stesso, l'innovazione e i più alti livelli di qualità del servizio. Riteniamo che solo proseguendo nel processo di sviluppo dei mercati energetici, con una regolazione certa e una chiara distinzione tra attività regolate e liberalizzate, potranno essere create le condizioni affinché gli imponenti investimenti funzionali alla transizione energetica possano essere promossi e realizzati, innescando un meccanismo virtuoso con positivi effetti tanto sull'ambiente quanto sull'economia.

Di seguito esponiamo le nostre osservazioni specificamente riferite al disegno di legge di conversione in legge del cd. Decreto-legge Sicurezza Energetica (C.1606) (DDL).

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

Per quanto riguarda l'**art. 1 del DDL**, recante *Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori*, al fine di offrire un ulteriore strumento alle imprese energivore coinvolte dal meccanismo e permettere ai grossisti di contribuire alla realizzazione degli effetti della misura, **riteniamo opportuno che venga esplicitata, al comma 2, lettera a), per le imprese energivore beneficiarie del meccanismo, la facoltà aggiuntiva di stipulare contratti di lungo termine per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili anche con un soggetto grossista** che, a sua volta, sottoscrive un contratto di lungo termine (c. *Power Purchase Agreement o PPA*) con un produttore per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile nel sistema elettrico nazionale.

Esplicitare nel testo normativo il ruolo del grossista significa offrire una facoltà aggiuntiva ai clienti finali beneficiari della misura, e quindi un ulteriore supporto al dispiegamento degli effetti di decarbonizzazione del segmento industriale, senza alterare il funzionamento del meccanismo proposto e senza costi aggiuntivi per il sistema.

Tale proposta risulta essere coerente anche con l'azione di Governo e l'attenzione sempre maggiore posta allo strumento dei *Long Term Power Purchase Agreement*, anche in considerazione della nuova revisione del Piano di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR). Questi strumenti di natura privata, senza aggravii per la finanza pubblica e per la bolletta elettrica, sono in grado di rendere finanziabili i progetti di sviluppo di nuova capacità a fonti rinnovabili e, conseguentemente, la mancata inclusione nella norma comporterebbe maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il Paese sta portando avanti, soprattutto in considerazione di un contesto di mercato per cui la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica costituisce un elemento di rischio per la competitività internazionale delle imprese energivore.

Infine, ai fini della tenuta stessa della misura proposta, riteniamo opportuno sia chiarito che **i benefici, in termini di anticipazione dell'energia rinnovabile e delle Garanzia di Origine**, di cui si avvale il cliente finale energivoro attraverso il contratto di anticipazione con il GSE nelle more della realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile, **siano restituiti al sistema dal soggetto stesso che ne ha beneficiato**; ricalcando il principio ispiratore del noto meccanismo di "import virtuale" introdotto nell'ordinamento nazionale con l'art. 32 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale principio implica infatti che chi si avvantaggia di una misura amministrata, vedendo anticipati in termini temporali benefici discendenti dalla realizzazione di un *asset* fisico, ne supporta l'onere che ne discende (dilazionandolo nel tempo).

L'articolo 4 **del DDL**, recante *Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili*, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo per mezzo del quale le Regioni riceveranno specifiche compensazioni economiche a fronte dell'istallazione, sui propri territori, di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Tale fondo, che sarà operativo dal 2024 al 2030, sarà alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032) e da un contributo che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIÀ LIBERA

il 31 dicembre 2030, dovranno versare, per i primi tre anni di installazione, pari a un importo annuo di 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto.

In particolare, l'istituzione di un contributo diretto in capo agli operatori delle rinnovabili per l'alimentazione del fondo (*quantificato nella relazione tecnica in circa un miliardo di euro dal 2024 al 2030, e quindi mediamente 143 milioni di euro annui*) imporrà nuovi e ingenti oneri che saranno la causa di un rallentamento nel processo di installazione di nuovi impianti rinnovabili, con il rischio anche di ricadute economiche per i consumatori finali.

In questo senso basti pensare che un operatore che, a partire dal 2024, installerà un impianto eolico di taglia media (ovvero 33 MW) sarà tenuto a versare annualmente un importo pari a 330.000 euro per i primi tre anni di vita del suddetto impianto. Il contributo cumulativo, quindi, per un solo impianto eolico di potenza pari a 33 MW sarà pari a 990.000 euro.

Nell'ottica di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e un quadro legislativo coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese è chiamato a perseguire, **auspichiamo che questo ulteriore e cospicuo onere economico in capo agli operatori del settore delle rinnovabili venga abrogato**. In alternativa, al fine di consentire di operare in un contesto normativo certo, si potrebbe prevedere che gli operatori verseranno il contributo per l'alimentazione del fondo solo decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del c.d. DM Aree Idonee (*di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*).

Considerando la formulazione attuale della norma, appare comunque necessario apportare delle modifiche al fine di salvaguardare le iniziative le cui procedure autorizzative siano già state avviate alla data di entrata in vigore del decreto. Sarebbe, inoltre, molto importante escludere dal perimetro di applicazione della norma le configurazioni di autoconsumo, inclusi gli impianti in sito presso gli stabilimenti industriali e quelli di tipo "virtuale" come nel caso dell'Autoconsumo Collettivo e delle Comunità Energetiche, oltre agli impianti la cui produzione di energia elettrica è destinata al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei consumatori finali attraverso forme contrattuali di lungo periodo (PPA).

Per quanto riguarda le misure di compensazione territoriale che potranno essere adottate dalle Regioni a fronte dell'installazione di nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, si auspica che possano essere privilegiate le **misure di compensazione diretta tra la Regione e i propri cittadini, prevedendo il finanziamento del fondo attraverso la fiscalità generale**.

L'art. 6 del DDL, recante *Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti*, prevede la semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali termoelettriche esistenti, con potenza termica superiore a 300 MW, al fine di mantenere l'esercizio anche in condizioni di siccità. Sarebbe opportuno prevedere un ampliamento del perimetro della norma al fine includere anche altre soluzioni tecnologiche disponibili (es. torri di raffreddamento), così da promuovere interventi di efficientamento tecnologico di un più ampio parco impianti a livello nazionale e di garantire un impiego più efficace della risorsa idrica.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

In base alle disposizioni di cui all'**art. 9 del DDL**, recante *Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica*, viene dato mandato a Terna di creare un portale digitale al fine di mettere in relazione le informazioni relative allo stato della rete elettrica con il programma di sviluppo delle fonti rinnovabili. Si apprezza la semplificazione normativa introdotta nel caso di realizzazione di cabine primarie e degli elettrodotti senza limiti di estensione e fino a 30 kV. In questo caso, in assenza di vincoli ambientale e paesaggistici particolari, la realizzazione delle infrastrutture potrà essere condotta attraverso il rilascio della Denuncia di Inizio Lavori (DIL). Si auspica che, i casi in cui si debba ricorrere invece all'Autorizzazione Unica (AU) in presenza di vincoli ambientali, siano limitati al minimo.

Ulteriori misure di semplificazione normativa andrebbero estese anche alle soluzioni di connessione ovvero alle opere di connessione di carattere non sostanziale.

In riferimento all'**art. 14 del DDL**, recante *Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica*, che disciplina la prossima conclusione del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, ribadiamo come Energia Libera abbia da sempre ritenuto che la piena apertura del mercato sia indispensabile per offrire un servizio sempre più efficiente e conveniente per i consumatori e possa rappresentare uno strumento utile ad accompagnare gradualmente il cliente verso la piena consapevolezza del ruolo sempre più attivo che può assumere all'interno del mercato.

Il fatto che il mercato libero rappresenti un'opportunità per i cittadini e le imprese italiane, sia in termini di prezzo che per la qualità della fornitura, è confermato anche dal monitoraggio sull'andamento dei mercati della vendita aggiornato dall'ARERA a luglio 2023, **in cui il Regolatore ha evidenziato come sul mercato libero siano disponibili e facilmente rintracciabili un significativo numero di offerte più vantaggiose rispetto al mercato tutelato**. A ciò si aggiunga come nei periodi di forte volatilità dei mercati – come di recente sperimentato – le offerte a prezzo fisso presenti esclusivamente sul mercato libero hanno protetto famiglie e microimprese dagli aumenti di prezzo.

Occorre ricordare che il superamento del mercato tutelato era stato inizialmente previsto dalla Legge concorrenza 2017 per il primo luglio 2019. Con quattro leggi successive è stato poi di volta in volta prorogato, sino al 10 gennaio 2024, ultima data utile per rispettare l'impegno inserito anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e giorno in cui si svolgeranno le aste per l'assegnazione del Servizio a tutele gradualmente per i circa 5 milioni di clienti domestici non vulnerabili, come stabilito dalla delibera ARERA del 9 dicembre 2023 in attuazione di quanto introdotto dal decreto-legge in esame.

In questa sede appare opportuno ricordare come **gli elementi che caratterizzano il percorso di liberalizzazione definito dal Legislatore e dal Regolatore ormai da diversi anni e sperimentati nelle scorse aste, appaiano adeguati a garantire un passaggio graduale, equo e vantaggioso per i consumatori dal mercato tutelato al mercato libero**, in termini di qualità, garanzia e prezzo della fornitura:

- **distinzione dei clienti in cluster** (PMI; microimprese; clienti domestici non vulnerabili; vulnerabili) con la definizione di tempistiche differenti in base alle specifiche peculiarità degli stessi;

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

- introduzione di un servizio transitorio, il **Servizio a tutele graduali**, che, pur innestandosi in un contesto non privo di complessità (concentrazione di mercato, volatilità dei prezzi, ecc.), si è rivelato per le PMI e per le microimprese in grado di contemperare i molteplici interessi in gioco, assicurando ai clienti un passaggio graduale verso il mercato libero e, allo stesso tempo, perseguendo gli obiettivi di concorrenzialità definiti dalla normativa comunitaria. Tale servizio, che sarà sostanzialmente replicato per i clienti domestici non vulnerabili, garantisce condizioni di fornitura offerte ai clienti per 3 anni – fatta salva la possibilità del cliente di cambiare fornitore - interamente regolate, - analoghe a quelle del mercato tutelato;
- definizione di un **meccanismo di asta in grado di trasferire ai clienti finali un valore anche in termini economici**: nelle aste per le PMI e le microimprese si è formato un prezzo più basso rispetto a quello assicurato dalla maggior tutela, dato dalla media di tutte le offerte proposte in asta dagli operatori a sconto sul prezzo di tutela (il prezzo di commercializzazione e vendita è risultato più basso del 46% per le PMI e del 40% per le microimprese);
- **presenza di un tetto massimo (pari al 30%) alle assegnazioni di lotti in sede di asta**, che garantisce una significativa riduzione dell'attuale livello di concentrazione del mercato, a beneficio della concorrenza, dell'innovazione e dunque dei clienti finali.

A questi elementi si aggiungono le novità introdotte dal DDL in tema di trasferimento automatico dell'autorizzazione del cliente alla domiciliazione dei pagamenti dall' esercente Maggior Tutela all' esercente STG subentrante e di rinvio del nodo della clausola sociale alla fine della Maggior Tutela per i clienti vulnerabili, per le quali si esprime apprezzamento, che contribuiscono ulteriormente alla formulazione al ribasso delle offerte in sede d'asta.

In conclusione, tali elementi – a cui auspichiamo sia affiancata un' **adeguata campagna informativa**, come previsto dal DDL – possono garantire il completamento di un percorso già avviato a pieno beneficio dei consumatori finali. In considerazione dell'imminente svolgimento delle aste – calendarizzate per il prossimo 10 gennaio – al fine di assicurare il trasferimento del maggior beneficio possibile ai consumatori, apprezziamo la decisione dell'Autorità di rendere nota, **con adeguato anticipo, la data di avvio del servizio**. L'assenza di tempistiche chiare o un rinvio cospicuo, infatti, avrebbero potuto produrre effetti negativi tanto sulla dinamica competitiva quanto sui livelli delle offerte che gli operatori potranno formulare in sede di asta producendo ricadute negative sui prezzi che pagheranno i clienti finali.

Con i miei migliori saluti,

Alessandro Bianco - Segretario generale

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati

